



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1º marzo 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0052 (NLE)**

**6677/16
ADD 4**

**AELE 7
EEE 4
N 8
ISL 4
FL 6
MI 118
PECHE 58
UD 41**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 febbraio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 86 final - ANNEX 4
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 86 final - ANNEX 4.

All.: COM(2016) 86 final - ANNEX 4



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.2.2016
COM(2016) 86 final

ANNEX 4

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda,
il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario
del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su
un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo
dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo
aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda**

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL'ACCORDO TRA
LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA**

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DI NORVEGIA

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato il 14 maggio 1973, di seguito "l'accordo", e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia riguardante disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca per il periodo 2009-2014, in particolare l'articolo 1,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, in particolare gli articoli 2 e 3,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

ARTICOLO 1

1. Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.
2. Nell'allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui esenti da dazio. Tali contingenti riguardano il periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2021. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

ARTICOLO 2

1. I contingenti tariffari sono aperti il giorno in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo, conformemente alle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Il primo contingente tariffario è disponibile a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo fino al 30 aprile 2017. A decorrere dal 1° maggio 2017, i contingenti tariffari successivi sono assegnati ogni anno dal 1° maggio al 30 aprile fino al termine del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.
3. I volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo dal 1° maggio 2014 fino all'applicazione provvisoria del presente protocollo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il resto del periodo di cui all'articolo 1 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

La Norvegia fa quanto necessario per garantire il mantenimento delle disposizioni che consentono il libero transito del pesce e dei prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

Dato che nel periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e la data di applicazione provvisoria del presente protocollo non erano in vigore le disposizioni sul transito, tali disposizioni si applicano per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari elencati nell'allegato del presente protocollo sono le stesse contenute nel protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3. In attesa che siano espletate le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presente protocollo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultima notifica a tal fine.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle Parti.

Fatto a Bruxelles, il ... 2016.

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia

ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

Oltre ai contingenti tariffari permanenti esenti da dazio esistenti, l'Unione europea apre i seguenti contingenti tariffari annui esenti da dazio per i prodotti originari della Norvegia:

Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingente annuo (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato *
0303 19 00	Altri salmonidi congelati	2 000 tonnellate
0303 51 00	Aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> , congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ¹	26 500 tonnellate
0303 54 10	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ²	25 000 tonnellate
ex 0304 89 49 ex 0304 99 99	Sgombri, filetti congelati e lati congelati	11 300 tonnellate
0303 55 30 ex 0303 55 90 0303 56 00 0303 69 90 0303 82 00 0303 89 55	Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>), congelati Altri pesci, congelati, diversi dal sugarello (<i>Caranx trachurus</i>) Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>) Altri pesci, congelati Razze (Rajidae) Orate (<i>Sparus aurata</i>)	2 200 tonnellate

¹ Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

² Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

0303 89 90	Altri pesci, congelati Tutti i prodotti, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	
0304 86 00 ex 0304 99 23	Filetti congelati di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> Lati di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> congelati ³	55 600 tonnellate
ex 0304 49 90 ex 0304 59 50	Filetti freschi di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i> Lati freschi di aringhe delle specie <i>Clupea harengus</i> e <i>Clupea pallasii</i>	9 000 tonnellate
ex 1605 21 10 ex 1605 21 90 ex 1605 29 00	Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	7 000 tonnellate
ex 1604 12 91 ex 1604 12 99	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato
0305 10 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	1 000 tonnellate

* I quantitativi sono aggiunti conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo aggiuntivo.

³

Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci di cui al codice NC 0304 99 23 dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.